

circolare  
**25 NOVEMBRE 2013**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 25 novembre 2013

## Oggetto

### Obbligo di contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero

Con il recente Interpello in oggetto, Il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti riguardanti i soggetti che sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco.

Il Ministero preliminarmente osserva che le fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO sono la Legge n. 12 del 1973 e il Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 40 della medesima Legge.

La Legge n.12/1973 prevede che *“sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani”*.

La disposizione contenuta nel Regolamento invece è più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 12/1973, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Fondo gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

Per la definizione dell'obbligo contributivo di tali soggetti (agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani) occorre fare riferimento alle norme comunitarie ed alle convenzioni internazionali in materia di sistema di sicurezza sociale.

Secondo la normativa internazionale (Regolamento CE n. 883/2004) è previsto che la persona che eserciti abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri sia soggetto

- alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.

A seguito della panoramica legislativa il Ministero conclude affermando che l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:

- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista  
Revisore contabile

